ALLEGATO 4/C PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO III
Incendio
Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

	CONTRAENTE/ASSICURATO	**ISTAT** **Via Cesare Balbo n. 16** **00184 - Roma**
	C.F./P.IVA	**80111810588 / 02124831005**

1	**Recesso in caso di sinistro - Art. 1.8** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all'art. 1.8, la seguente clausola: Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.17 (Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio). È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (aumento del preavviso di recesso a 120 giorni)**	**1 punti**
☐	**Ipotesi C (aumento del preavviso di recesso a 180 giorni)**	**2 punti**
☐	**Ipotesi D (aumento del preavviso di recesso a 210 giorni)**	**3 punti**
☐	**Ipotesi E (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)**	**4 punti**

2	**Cessazione anticipata - Art. 1.10** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede, all'art. 1.10, la seguente clausola: È data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in *pro rata temporis* rispetto al premio annuale in corso. È facoltà del Concorrente:

	(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**4 punti**

3	**Massimale Ricorso Terzi – Art. 2.2** Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede la garanzia Ricorso Terzi, è facoltà del Concorrente proporre un massimale di importo minimo non inferiore ad € 3.000.000,00. L'offerta, in eccesso al minimo di € 3.000.000,00, è consentita solo per multipli di Euro 500.000 (ad esempio Euro 3.500.000, Euro 4.000.000, Euro 4.500.000, Euro 5.000.000 ecc.).	
Massimale: Euro …….. ……..		**PUNTEGGIO MASSIMO** **4 punti**

4	**Esclusione Malattie Trasmissibili - Art. 2.3.1** Si intende escluso qualsiasi pagamento o indennizzo o risarcimento, costo o spesa di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causato da, contribuito, derivante o nascente da, o relativo a, una Malattia Trasmissibile o qualsiasi timore o minaccia (reale o percepita) di una Malattia Trasmissibile. Ai fini della presente clausola, perdita, danno, reclamo, costo, spesa o altra somma includono, a titolo esemplificativo, i costi di decontaminazione, pulizia, disinfezione, rimozione, monitoraggio o test, nonché i danni che derivano dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposti dalle competenti Autorità anche in relazione alla chiusura o alla restrizione dell'attività. Ai fini della presente clausola, Malattia Trasmissibile indica qualsiasi patologia o malattia che possa essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente da qualsiasi organismo a un altro organismo in cui: per sostanza o agente si intende, tra gli altri ed a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi virus, batterio, parassita o altro organismo o qualsiasi sua variante, considerati viventi o meno; e il metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione attraverso liquidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto solido, liquido o gassoso, o tra organismi, e la patologia o malattia, la sostanza o l'agente possano provocare o minacciare danni alla salute o al benessere della persona o possano causare o minacciare danni, deterioramento, perdita di valore, perdita di commerciabilità o perdita d'uso di beni materiali assicurati. La presente clausola si applica a tutte le estensioni di copertura, coperture aggiuntive, eccezioni a qualsiasi esclusione e altre garanzie di copertura. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni della presente polizza rimangono invariati. È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**8 punti**

5	**Esclusione Cyber - Art. 2.3.2** La Società, salvo quanto non espressamente derogato nel seguito, non è obbligata unicamente ad indennizzare quanto segue: • tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da: o virus informatici di qualsiasi tipo; o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza; • la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di: o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio. È facoltà del Concorrente: **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
☐	**Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)**	**8 punti**

6	**LIMITI DI RISARCIMENTO:** **(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)**	
	LIMITE DI RISARCIMENTO COMPLESSIVO PER ANNO (STOP LOSS) - ART. 5	
☐	**Ipotesi A (Euro 45.000.000)**	**0 punti**
☐	**Ipotesi B (Euro 70.000.000)**	**4 punti**
☐	**Ipotesi C (Euro 100.000.000)**	**8 punti**
	GARANZIA FENOMENO ELETTRICO (Art. 4.16): LIMITE DI RISARCIMENTO PER	

	SINISTRO/ANNO	
	Ipotesi A (Euro 350.000)	**0 punti**
	Ipotesi B (Euro 450.000)	**2 punti**
	Ipotesi C (Euro 550.000)	**5 punti**
	GARANZIA EVENTI ATMOSFERICI (Art. 4.26): LIMITE DI RISARCIMENTO	
	Ipotesi A (70% del valore per singolo Fabbricato e relativo contenuto)	**0 punti**
	Ipotesi B (75% del valore per singolo Fabbricato e relativo contenuto)	**2 punti**
	Ipotesi C (80% del valore per singolo Fabbricato e relativo contenuto)	**5 punti**
	GARANZIA EVENTI SOCIO-POLITICI (Art. 4.29): LIMITE DI RISARCIMENTO	
	Ipotesi A (50% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto)	**0 punti**
	Ipotesi B (55% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto)	**2 punti**
	Ipotesi C (60% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto)	**5 punti**
	GARANZIA TERRORISMO (Art. 4.29): LIMITE DI RISARCIMENTO	
	Ipotesi A (50% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 5.000.000,00)	**0 punti**
	Ipotesi B (55% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 6.000.000,00)	**2 punti**
	Ipotesi C (60% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto con il massimo di € 7.000.000,00)	**5 punti**
	GARANZIA TERREMOTO (Art. 4.42): LIMITE DI RISARCIMENTO	
	Ipotesi A (70% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 10.000.000,00)	**0 punti**
	Ipotesi B (75% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 12.000.000,00)	**2 punti**
	Ipotesi C (80% del valore del singolo Fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 14.000.000,00)	**5 punti**
	GARANZIA CROLLO TOTALE O PARZIALE (Art. 4.49): LIMITE DI RISARCIMENTO	
	Ipotesi A (Euro 250.000 per sinistro/anno)	**0 punti**

	Ipotesi B (Euro 500.000 per sinistro/anno)	**1,5 punti**
	Ipotesi C (Euro 1.000.000 per sinistro/anno)	**3 punti**
	Ipotesi D (Euro 2.000.000 per sinistro/anno)	**6 punti**
	Ipotesi E (Euro 5.000.000 per sinistro/anno)	**9 punti**

La Società

…….